

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3809 del 24/07/2018
Oggetto	Concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 40 in sponda destra del torrente Ventena nel comune di Cattolica (RN), delimitata da rete di recinzione e cancello, catastalmente individuata al foglio 1 porzione mappale 790, per l'accesso a fondo privato altrimenti intercluso. Pratica RN17T0023 Pagnini Carla e Franchi Savio
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3987 del 24/07/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- gli artt. 2946, 2947, 2948, 2041 e 2043 C.C.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- il P.A.I. redatto dall'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca, integrato con le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PREMESSO che

- La ditta Hotel Chic di Bordoni Felice & C Sas ha presentato all'allora competente Intendenza di Finanza di Forlì, istanza di concessione assunta a prot. n. 6055 del 13/05/1994, per un'area del demanio idrico del Torrente Ventena, oggetto del presente atto, sita nel comune di Cattolica (RN), identificata negli elaborati allegati all'istanza al foglio 1 mappale/790 parte, per l'accesso altrimenti intercluso da via del Turismo a particella di proprietà 43 foglio 1 del Comune di Cattolica, pratica RN94T0001;

- la sig.ra Pagnini Carla e il coniuge Vinicio Gaudenzi hanno presentato istanza all'Intendenza di Finanza di Forlì, tramite il Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali della Regione Emilia-Romagna sede di Rimini, assunta a protocollo n. 1506 del 8/03/1995, per la medesima area del demanio idrico di cui al punto precedente, a cui non poteva essere dato seguito per l'esistenza del procedimento pendente RN94T0001;

- la sig.ra Pagnini Carla e il coniuge Vinicio Gaudenzi hanno presentato inoltre memoria, assunta a prot. n. 1761 del 17/03/1995, in cui si comunicava opposizione all'accoglimento della domanda di concessione demaniale presentata dalla ditta Hotel Chic di Bordoni Felice & C. Sas, depositata dal signor Bordoni Felice, e assunta a prot. n. 6055 del 13/05/1994, in ragione del "(...) prolungato ed esclusivo pre-uso del summenzionato passaggio da parte degli istanti";

- la citata istanza presentata da Hotel Chic di Bordoni Felice & C Sas è stata archiviata con determinazione DET-AMB-2018-2525 del 22/05/2018 da ARPAE;

PRESO ATTO dei verbali di illecito amministrativo emessi dalla Stazione dei Carabinieri Forestale di Morciano di Romagna a seguito di accertamento eseguito in data 11/09/2017 presso via del Turismo nella destra orografica del torrente Ventena, tra via del Turismo e Ponte Europa:

- n. 31/2017 prot. n. 995/17 del 09/10/2017 a carico del Sig. Franchi Savio,

- n. 32/2017 prot. 983/17 del 06/10/2017 a carico della Sig.ra Pagnini Carla,

per utilizzo di area del demanio idrico in assenza di concessione con *"(...) struttura costituita da cancellazione a servizio di un parcheggio. (...) Dagli accertamenti realizzati in luogo e data di cui sopra emergeva che la struttura si trovava in area appartenente al demanio idrico censita al Foglio 1 Part. 790 del CT del Comune di Cattolica e che il cancello serviva una superficie censita al Foglio 1 Part. 4326 del CT del Comune di Cattolica utilizzata nel periodo estivo come parcheggio dall'Hotel Florida e dall'Hotel Carlton di Cattolica. (...)";*

VISTA l'istanza presentata in data 21/09/2017 e assunta a protocollo n. PGDG/2017/10080 del 22/09/2017 corredata degli elaborati tecnici, con cui la signora Pagnini Carla, C.F. PGNCRL31P67C357L, residente in via Facchini 2, nel comune di Cattolica (RN) e il signor Franchi Savio, C.F. FRNSVA30S14C357I, residente in via Viole 51, nel comune di Cattolica (RN), hanno chiesto la concessione per regolarizzare l'occupazione di una porzione di area demaniale di mq 40 delimitata con rete di recinzione e cancello, situata lungo la sponda destra del torrente Ventena nel comune

di Cattolica (RN) in prossimità del ponte di via del Turismo, catastalmente individuata al foglio 1 porzione mappale 790, per l'accesso a fondo privato altrimenti intercluso, individuato al mappale 4326;

CONSIDERATO che, stando alle citate dichiarazioni contenute nei documenti agli atti depositate dalla sig.ra Pagnini Carla e dal defunto coniuge Vinicio Gaudenzi all'Intendenza di Finanza di Forlì, l'occupazione pregressa dell'area demaniale oggetto del presente atto risale a epoca anteriore al trasferimento dallo Stato alle Regioni dei compiti e delle funzioni relative alle concessioni del demanio idrico disposto dall'art. 86 del DLGS 112/1998;

PRESO ATTO che, a seguito di nota inviata da ARPAE, prot. PGDG/2018/0007697 del 24/05/2018, con cui si richiedeva il pagamento di un indennizzo pari a € 3.141,60 per l'occupazione di cui sopra in assenza di titolo concessorio, i richiedenti, con istanza del 08/06/2018 prot. PGDG/2018/0008578, hanno sollevato eccezione di prescrizione quinquennale e richiesto il ricalcolo del dovuto in applicazione di tale termine dall'anno 2013;

RILEVATO che in data 10/11/2017, prot. PGDG/2017/0012057, è stato espressamente richiesto dalla scrivente Agenzia parere alla Regione Emilia-Romagna, per conto della quale ArpaE amministra il rilascio delle concessioni del Demanio idrico, in merito ai termini di prescrizione di cui trattasi;

RITENUTO di dover regolarizzare l'occupazione abusiva dei signori Pagnini Carla e Franchi Savio, attraverso l'emissione della concessione, previo pagamento di quanto dovuto dall'annualità 2013, in acconto sulla maggior somma eventualmente dovuta, nelle more di disposizioni regionali in ordine al termine prescrizionale da applicare alle somme dovute quale indennizzo per occupazione senza titolo;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 24 del 07/02/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con provvedimento n. 546 del 16/02/2018 e con provvedimento n. 1437 del 30/04/2018, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta con le modifiche tecniche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini;

RITENUTO pertanto sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa,

- che la concessione relativa a porzione di area demaniale delimitata da recinzione e cancello apposti dai richiedenti, in sponda destra del torrente Ventena di mq 40, situata nel comune di Cattolica (RN) in

prossimità del ponte di via del Turismo, catastalmente individuata al foglio 1 porzione mappale 790, per l'accesso a fondo privato altrimenti intercluso, individuato al mappale 4326, possa essere assentita;

- di fissare il canone in € 154,00 per l'annualità 2018;
- di fissare in € 3.141,60 l'indennizzo dovuto per l'utilizzo pregresso dell'area, di cui sono da versare € 924,00, per le annualità dal 2013 al 2017, a titolo di acconto sulla maggiore somma eventualmente dovuta, nelle more di disposizioni regionali in ordine al termine prescrizionale da applicare alle somme dovute quale indennizzo per occupazione senza titolo;

DATO ATTO, altresì, che i richiedenti:

- hanno sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 19/07/2018;
- hanno versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2018 pari a € 154,00;
 - c) l'importo relativo al deposito cauzionale a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa, pari a € 250,00;
 - d) l'importo dovuto a titolo di acconto sulla maggiore somma eventualmente dovuta per l'uso pregresso dell'area, nelle more di disposizioni regionali in ordine al termine prescrizionale da applicare alle somme dovute quale indennizzo per occupazione senza titolo, pari a € 924,00;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere ai signori Pagnini Carla, C.F. PGNCRL31P67C357L, residente in via Facchini 2, nel comune di Cattolica (RN) e Franchi Savio, C.F. FRNSVA30S14C357I, residente in via Viole 51, nel comune di Cattolica (RN), nel rispetto dei diritti dei terzi, la regolarizzazione per la pregressa occupazione e l'occupazione di una porzione di area demaniale di mq 40, delimitata da rete di recinzione e cancello, situata lungo la sponda destra del torrente Ventena, nel comune di Cattolica (RN) in prossimità del ponte di via del Turismo, catastalmente individuata al foglio 1 porzione mappale 790, per l'accesso a fondo privato altrimenti intercluso, individuato al mappale 4326, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti della Direzione Tecnica - Area Coordinamento e Rilascio concessioni;

2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2023;

4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione

Civile;

5. di stabilire nella misura di € 154,00 il canone per l'annualità 2018, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione;

6. di fissare in € 3.141,60 l'indennizzo dovuto per l'utilizzo pregresso dell'area, di cui da versare € 924,00, per le annualità dal 2013 al 2017, a titolo di acconto sulla maggiore somma eventualmente dovuta, nelle more di disposizioni regionali in ordine al termine prescrizionale da applicare alle somme dovute quale indennizzo per occupazione senza titolo;

7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;

8. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: cc postale 1018766707, IBAN IT25R0760102400001018766707, intestato a STB - Romagna;

9. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 250,00 è stato versato;

10. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

11. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

13. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;

14. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;

15. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

16. di stabilire:

- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

-che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

17. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

18. di notificare il presente atto a mezzo PEC al concessionario.

Il Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per occupazione del demanio idrico del torrente Ventena da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore di

- Pagnini Carla, C.F. PGNCRL31P67C357L, residente in via Facchini 2, nel comune di Cattolica (RN);
- Franchi Savio, C.F. FRNSVA30S14C357I, residente in via Viole 51, nel comune di Cattolica (RN);

Pratica Sisteb RN17T0023.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di una porzione di area demaniale, delimitata da recinzione e cancello apposti dal richiedente, in sponda destra del torrente Ventena di mq 40 situata nel comune di Cattolica (RN) in prossimità del ponte di via del Turismo, catastalmente individuata al foglio 1 porzione mappale 790, per l'accesso al mappale 4326, proprietà privata altrimenti interclusa.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR e mappa catastale) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2023.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

b. Il canone per l'anno 2018 è fissato in € 154,00.

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 250,00, dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico emesso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - SERVIZIO AREA ROMAGNA, con provvedimento n. 546 del 16/02/2018, successivamente rettificato con provvedimento n. 1437 del 30/04/2018. Si precisa che tutte le comunicazioni di cui trattasi, verranno inviate ad ARPAE, Struttura Autorizzazioni e Concessioni sede di Modena, e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti Po.

"a) la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;

b) Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;

c) Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

d) La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.

e) **è fatto obbligo al concessionario di consegnare copia delle chiavi del cancello all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la**

Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini, e rimuovere, a proprie spese e con tempi e modalità richieste, sia il cancello sia la recinzione, qualora l'Agenzia lo richieda per necessità idrauliche."

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Luogo e data:

Per accettazione:

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.